

n. 17-1/2026 Proc. Unitario



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI SPOLETO**

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Dott.ssa Claudia Matteini | Presidente   |
| Dott.ssa Sara Trabalza    | Giudice est. |
| Dott. Alberto Cappellini  | Giudice      |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. 17-1/26 r.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **GHIGIARELLI GABRIELE** rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, unitamente e disgiuntamente dall'Avv. **[REDACTED]** (C.F. MNTNNM091B44D653Z) e dall'Avv. **Francesco Brozzi** (C.F. [REDACTED]) del Foro di Perugia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di entrambi sito in Perugia, Piazza Italia n. 09;

-RICORRENTE-

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 3.03.2026, il ricorrente sopra indicato ha richiesto pronunciarsi l'apertura della liquidazione controllata dei suoi beni.

Si osserva allora ed in premessa, in relazione alla presente decisione, pronunciata in assenza di fissazione di udienza, come il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, debba ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.

In proposito, si rileva come dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17).

Ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata, esclusa la individuazione di specifici contraddittori, la presente decisione viene assunta allo stato degli atti ed in assenza di preventiva e non necessaria fissazione di udienza.







ora indicati. Ne consegue come risultino sussistenti i presupposti per l'accoglimento della proposta domanda, avuto riguardo – altresì - alla attestazione ex art. 268 co. 3 CCII ultimo periodo, evidenziando il professionista nominato come sia effettivamente possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, avuto riguardo ai redditi percepiti, detratte le somme necessarie al mantenimento del debitore.

E proprio avuto riguardo alla determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), si ricorda che le quote di stipendio/pensione eccedenti il limite di cui all'art. 268 n. 4 CCII entrino a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle).

Fatte queste precisazioni, si ritiene, in ottemperanza al dato letterale dell'art. 268 CCII, come ormai noto, che la concreta determinazione della quota di reddito del ricorrente sottratta alla liquidazione dovrà essere determinata non già direttamente dal Tribunale con la presente sentenza, ma successivamente alla apertura della procedura, dal G.D., specularmente a quanto precedentemente previsto dall'art. 46 l.f., visto anche il tenore del citato art. 268 co. 4 CCII.

A tale riguardo, sarà allora rimessa alla fase successiva alla apertura della procedura, la concreta determinazione di detta quota da parte del G.D. previa specifica formulazione di istanza da parte del Liquidatore nominando.

Sotto altro profilo, si reputa opportuno ancora, affrontare la questione relativa alla durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata.

Al riguardo, prevede oggi l'art. 272 comma 3 CCII, per effetto del c.d. *correttivo ter* (d.lgs. 136/2024), che la procedura debba rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione ed, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, potendo essere chiusa anteriormente al triennio, su istanza del liquidatore, solo ove risulti che non possa essere acquisito ulteriore attivo da distribuire al ceto creditorio. Si ritiene, ancora, in relazione all'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c) che, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati, non vi sia necessità di disporre la produzione ed altresì che, in relazione alla necessità di dichiarare espressamente il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai danni del patrimonio del debitore (come, invece, era previsto dall'art. 14 quinquies L. n. 3 del 2012), detto divieto costituisca un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII, nulla dovendosi pronunciare al riguardo.

Si osserva, infine,

Sussistono, in conclusione, i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta.

Ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, si ritiene di confermare, quale Liquidatore, l'avv. Laura Fiorani che ha depositato la relazione particolareggiata, previa nomina quale gestore da parte del competente OCC, invitandola espressamente a consultare le Linee Guida sulla liquidazione controllata pubblicate sul sito del

Tribunale di Spoleto, al fine di un utile supporto alla risoluzione delle varie problematiche afferenti la relativa procedura.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **GHIGIARELLI GABRIELE** rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, unitamente e disgiuntamente dall'Avv. **Noemi [redacted]** (C.F. **[redacted]**) e dall'Avv. **[redacted]** (C.F. **BRZ ENC 86C01 G46781**) del **[redacted]** ed elettivamente domiciliato presso lo studio di entrambi sito in **Perugia, Piazza Italia n. 09;**
- 2) Nomina Giudice Delegato, la **Dott.ssa Sara Trabalza;**
- 3) Nomina liquidatore l'**Avv. Laura Fiorani;**
- 4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare del ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione, con obbligo della parte di versare al liquidatore medesimo il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, invitando il Liquidatore a formulare sollecita istanza in tal senso;
- 6) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, una volta stabilito il limite di cui al punto 5: a) dispone che si provveda ad aprire immediatamente un conto corrente sul quale far confluire le somme che dovranno eventualmente far parte dell'attivo da liquidare;
- 7) dispone che il Liquidatore:
  - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod.;
  - proceda alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in ordine ai beni immobili indicati nella relazione e nel ricorso e sottoposti a liquidazione;
  - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale

